

ALLEGATO A

Alla delibera Corecom n. 3 – 2012 del 19/3/2012

**REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE
[TESTO COORDINATO CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE CON DELIBERA N. 88 – 2016
DEL 12/12/2016, ALLEGATO 1]
(ex art. 8 legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1)**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato, nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i. "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni".

Art. 2

Definizioni

1. Nel presente Regolamento:

- a) l'espressione "l.r. 1/2001 e s.m.i." indica la legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni";
- b) l'espressione "legge regionale 23/2008" indica la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- c) l'espressione " Corecom " indica il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte;
- d) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3

Svolgimento delle funzioni

1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.

2. Per una migliore organizzazione dei lavori il Presidente può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
3. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.
4. Resta salva la facoltà del Presidente di revocare le designazioni di cui al comma 2.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 4

Coordinamento nazionale dei Corecom

1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri Corecom e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell'Autorità assegna ai Corecom, il Comitato può aderire e partecipare, attraverso il Presidente o un componente da lui delegato, al Coordinamento nazionale dei Corecom.

Art. 5

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. In particolare:
 - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b) convoca il Comitato, fissa l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne dirige i lavori, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate, vigila sull'esecuzione delle stesse;
 - c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione, dell'Autorità, del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione.

Art. 6

Missioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni in località nazionali ed estere dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente del Comitato.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nella località in cui si svolge la seduta.

Art. 7

Partecipazione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

2. In particolare, il Presidente mantiene rapporti periodici con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, con l'Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell'informazione, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2, possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d'intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.

Art. 8

Programmazione dell'attività

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato entro il 15 settembre di ogni anno presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il Programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Resta salva la competenza del Comitato di inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta agli Organi della Regione e all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:

a) una Relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Corecom, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il Programma di attività e la Relazione annuale.

Art. 9

Luogo delle sedute

1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di Torino. Su determinazione motivata del Presidente esse possono altresì svolgersi in un'altra sede.

Art. 10

Convocazione e ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente: la convocazione contiene il giorno, l'ora e la sede della seduta, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'eventuale indicazione dei relatori precedentemente incaricati della trattazione degli affari.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di un componente, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall'Autorità, del Presidente dell'Autorità.

3. La convocazione della seduta deve pervenire ai componenti non oltre il quinto giorno precedente quello in cui si svolgerà la seduta.

4. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente articolo, il Presidente può programmare, per ogni trimestre, il numero delle sedute e la relativa data. L'eventuale disdetta di queste come delle altre sedute convocate di volta in volta è comunicata almeno ventiquattro ore prima della data fissata.

5. L'ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta dagli altri due componenti del Comitato e che gli stessi abbiano fatto pervenire entro il sesto giorno precedente quello della seduta.

6. In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Comitato inviando l'ordine del giorno non oltre le ventiquattro ore precedenti quella d'inizio della riunione.

7. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può trattare e deliberare argomenti non compresi nell'ordine del giorno con il voto favorevole di tutti i presenti.

8. Ciascun componente, all'inizio del mandato ed in qualsiasi altro momento, indica alla struttura di segreteria del Comitato uno o più recapiti presso cui intende ricevere, e con quale mezzo di comunicazione, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o documentazione che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.

9. La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno. Qualora ragioni di riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l'invio della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione

dei componenti presso l'ufficio di segreteria del Comitato dal giorno precedente quello della riunione.

10. Le sedute, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'organo nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere convocate, in casi particolari, anche con la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della riunione. I luoghi diversi possono trovarsi nell'ambito dello stesso comune o in qualsiasi altra località in Italia e all'estero purché non siano luoghi pubblici o aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

11. Per la partecipazione alle sedute è necessaria l'adozione degli strumenti telematici idonei. Tali strumenti devono garantire il collegamento simultaneo che consenta ai componenti la visione del materiale relativo agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, lo scambio dei documenti, l'espressione del diritto di voto e la possibilità di approvare il verbale. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza o altre modalità di comunicazione telematica utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

12. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in teleconferenza o videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria o certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale, oppure tramite fax.

Art. 11

Validità

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di almeno un componente.

Art. 12

Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente della seduta mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.

2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato. Il relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della segreteria, provvede a istruire l'affare, a introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni. I

componenti del Comitato responsabili di funzioni delegate sono di norma relatori per gli argomenti all'ordine del giorno connessi a quelle funzioni.

Art. 13

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta ma non partecipare alla votazione.

Art. 14

Assenze e decadenza

1. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell'assenza attraverso un'autocertificazione da inviare entro tre giorni dalla data dell'assenza.
2. Le cause che possono giustificare l'assenza sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) malattia;
 - b) concomitante svolgimento di diversa attività istituzionale;
 - c) svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale, in sede o fuori sede;
 - d) altre missioni istituzionali fuori sede;
 - e) svolgimento di funzioni o di attività autoritativamente richieste da pubblici poteri (giudiziario, militare etc.);
 - f) partecipazione ad attività di culto della religione di appartenenza se collegata a ricorrenze o festività ufficialmente riconosciute;
 - g) scomparsa di congiunti o familiari;
 - h) altri eventi ritenuti fondati ai fini della giustificazione.
3. Nei casi di assenza senza giustificato motivo, o di mancato invio della giustificazione entro i termini, a tre sedute consecutive oppure ad un numero sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, il Presidente del Comitato provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti.
4. I componenti del Corecom decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' art. 4 della l.r. 1/2001 e s.m.i. e l'interessato non provveda a rimuoverla.

5. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di incompatibilità, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

6. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del Corecom, alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto, nonché se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 5, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

7. Le decisioni di cui al comma 6, sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom e all'Autorità.

8. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom medesimo.

Art. 15

Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i nomi dei componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli affari all'ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.

2. Il verbale delle sedute è redatto dal funzionario verbalizzante della segreteria del Comitato, che partecipa di norma alle sedute, o in caso di assenza da un funzionario individuato dal responsabile della struttura.

3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.

4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.

5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall'estensore e sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Comitato.

6. Il Presidente, qualora ritenga di particolare interesse pubblico quanto viene discusso e deliberato nel corso di una seduta, o parte di esso, può disporre la redazione di un "resoconto sommario" della stessa, o di un "comunicato stampa", da diffondere attraverso il sito Internet del Consiglio regionale ed eventualmente con le altre modalità stabilite caso per caso.

Art. 16

Deliberazioni del Comitato

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni concernenti pareri, la parità di voti equivale a parere negativo.
3. Nelle votazioni palesi concernenti oggetti diversi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando si tratti di persone, il Comitato può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal funzionario estensore, **anche con firma elettronica**.

Art. 17

Struttura di assistenza

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della l.r. 23/2008 e s.m.i.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme di cui alla l.r. 1/2001 e s.m.i..

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.